


ORDINANZA BALNEARE n. 1/2012

Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24.07.77 n. 616;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, attuativo della Legge n. 59/97;

VISTO l'art. 105, comma 2°, let. L) del sopra richiamato D.Lgs.;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, i Decreti attuativi e loro successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/42 n. 327 ed il relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. 15/02/52 n. 328 e loro successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e intervento di sostegno alle imprese turistiche";

VISTE la Legge 8 agosto 1985 n. 443 - art. 5 - Albo delle imprese artigiane di produzione e di servizi e la Legge 580/93 di Istituzione del Registro delle Imprese, la Legge 25 agosto 1991 n. 287 relativa all'Attività dei Pubblici Esercizi e la Legge 29 marzo 2001, n. 135; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'Assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'Assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

ATTESO che le ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto riguardano più esplicitamente le disposizioni per la sicurezza a mare e per la navigazione;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale jonico che comprende il territorio dei Comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano J., Policoro, Rotondella, Nova Siri e lungo il litorale tirrenico del Comune di Maratea

Art. 1 Disposizioni generali

1.1 La stagione balneare è compresa, di norma, nel periodo tra il 1º maggio ed il 30 settembre, salvo i casi di destagionalizzazione richiesti espressamente:

a) dalle aziende titolari di concessione;

b) dai comuni rivieraschi;

c) dalle associazioni sportive o di carattere sociale direttamente interessate all'uso delle aree demaniali marittime.

I soggetti individuati alle lettere a), b) e c) dovranno essere autorizzati dall'Ufficio competente della Regione Basilicata.

1.2 Le attività, delle strutture balneari, devono iniziare entro il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre, sempre in considerazione delle condizioni meteomarine.

1.3 Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge della Regione Basilicata, fermo restante l'acquisizione o la validità delle autorizzazioni prescritte, è stabilito che:

a) dal 10 marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il 31 maggio; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il 20 novembre di ogni anno salvo le forme di destagionalizzazione autorizzate;

b) dal 1 aprile al 31 ottobre agli stabilimenti è consentita l'apertura al pubblico per l' elioterapia, e dal 1 giugno al 15 settembre per la balneazione, almeno dalle ore 9,00 alle ore 19.00;

c) le attività commerciali di servizio ai bagnanti possono essere esercitate anche nei periodi fuori della stagione balneare se giustificati da un programma di destagionalizzazione che approverà l'Ufficio demanio marittimo della Regione e se compatibili con le previsioni dei piani commerciali comunali e con le licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni;

ART. 2 Norme di sicurezza sull'uso delle spiaggie e del mare

2.1 Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, che qui non vengono espressamente indicate, sono contenuti nei provvedimenti delle Capitanerie di Porto competenti per territorio ed in corso di validità.

Art. 3 Zone di mare riservate ai bagnanti

3.1 La zona di mare fino a 200 metri dalle spiagge e fino a 100 metri dalle coste a picco è, prioritariamente, riservata alla balneazione durante la stagione balneare. Il limite di tale zona deve essere segnalato nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Capitanerie di Porto ed in corso di validità.

3.2 In prossimità di zone dove è vietata la balneazione potrà essere consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto purché sia assicurata ogni precauzione per evitare danni a terzi.

3.3 Sono esenti dal divieto di navigazione: le zone di mare dove è vietata la balneazione, i mezzi di soccorso, i mezzi di polizia, i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità.

Zone di mare vietate alla balneazione

3.4 È vietata la balneazione

• all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto quando opportunamente segnalati con le modalità stabilite dalle competenti Capitaneria di Porto;

 $\boldsymbol{\cdot}$ nelle zone dichiarate non balenabili dalle competenti Autorità Marittime, Comunali e Sanitarie.

In questo caso, queste ultime dovranno aver cura di apporre cartelli indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE";

all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di natanti;
alle foci dei fiumi, dei canali, e dei collettori di scarico;

Art. 4

Prescrizione sull'uso delle spiagge

4.1 Sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico, durante tutta la stagione balneare e nelle zone destinate alla balneazione è vietato:

a) lasciare natanti in sosta, è fatta eccezione per i natanti destinati al noleggio e per quelli destinati alle operazioni di assistenza e di salvataggio, degli organi istituzionali di controllo, di quelli destinati al trasporto di persone diversamente abili se autorizzati.

L'utente di piccola imbarcazione, con lunghezza inferiore a m. 6,50, potrà richiedere la sosta momentanea al concessionario di aree demaniali se l'area è servita da un corridoio di lancio segnalato. Potrà ritirare (o mettere in mare) il natante solo manualmente (senza l'ausilio di mezzi a motore) lasciando comunque libero e sicuro il transito sulla battigia e mantenere il natante sull'arenile non oltre due ore nella giornata facendo annotare al concessionario l'ora di arrivo;

b) lasciare, dopo il tramonto del sole, gli ombrelloni, le sedie sdraio, le tende od altre attrezzature comunque denominate se non ordinatamente disposti e ben chiusi;

c) sulla fascia di arenile (o di scogliera) di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito pedonale, lasciare ombrelloni, sedie sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate che possano impedire il passaggio pedonale;

d) esercitare attività di commercio itinerante e/o in forma fissa salvo specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti;

e) campeggiare, transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, tale divieto è esteso su tutti i tratti dunosi demaniali. Il divieto vige sia sulle aree libere che in concessione fatta eccezione per i mezzi di soccorso, carico e scarico merci quando è difficoltoso il trasporto a mano delle merci;

🐧 praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc. ...) se può procurare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonchè

ORDINA

nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate ed in ogni caso a debita distanza dalla "zona ombrelloni" e previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo quando la pratica dei giochi su menzionati si svolge in aree demaniali marittime libere da concessioni;

g) nelle aree destinate alla balneazione, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale compreso i cani muniti di museruola o al guinzaglio. Fanno eccezione al divieto animali domestici di media-piccola taglia se ben custoditi e curati al fine di non apportare disagio a terzi e nocumento all'ambiente.

Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti quando accompagnano il non vedente, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dal S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore, anch'esso munito di brevetto "Assistente bagnanti", i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari censiti e in regola con le normative sanitarie;

I proprietari/custodi degli animali che possono accedere sulle spiagge sono obbligati ad avere quanto necessario per l'eliminazione e porto a discarica delle deiezioni degli animali;

 ${\bf h}$) tenere ad alto volume radio ed apparecchi di diffusione sonora specialmente nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 16,00;

 $\mathfrak i\mathfrak d$ esercitare attività pubblicitarie e promozionali, organizzare giochi, raduni, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le dovute autorizzazioni amministrative;

1) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili (o scogliere) rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

m) introdurre ed usare nei locali chiusi (gazebo, chiosco bar, cabine spogliatoi, magazzini, servizi igienici, ecc.) bombole di gas o altre sostanze infiammabili che possano costituire motivo di pericolo per la privata e pubblica incolumità salvo quelli occorrenti per lo svolgimento di attività regolarmente autorizzate dalle autorità preposte:

n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante il lancio dei manifestini anche a mezzo di aerei;

o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei, con qualsiasi tipo di aeromobile o di altro mezzo privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di quelli militari e di polizia;

p) livellare tratti di costa interessati da vegetazione, cordoni dunali o interventi di ricostituzione delle dune o interventi di ripascimento. Possono essere effettuate operazioni di piccoli livellamenti prima della stagione estiva quando sono finalizzati all'eliminazione di lievi avvallamenti e senza modificare i profili e le quote altimetriche degli arenili;

q) utilizzare macchine operatrici e mezzi meccanici sulle spiagge, salvo quelle indispensabili ad effettuare le operazioni di livellamento innanzi indicate e le operazioni di pulizia degli arenili quando sono interessati dai rifiuti rivenienti dalle mareggiate invernali.

Art. 5

Disciplina delle aree in concessione per strutture turistico-balneari

5.1 Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 07,30 alle ore 20,00. Entro tale fascia oraria, comunque, l'attività deve iniziare non oltre le ore 9,00 e concludersi non prima delle ore 19,00.

5.2 Le altre attività di intrattenimento connesse alle strutture balneari, di cui al punto 5.1, sono consentite oltre le ore 20,00 a condizione di non arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all'igiene dei luoghi e siano in possesso dei prescritti permessi amministrativi.

5.3 I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura stagionale al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle norme che regolamentano le attività di commercio e quelle indicate nella presente Ordinanza, devono:

 \bullet attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;

 ${\boldsymbol \cdot}$ esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;

• curare la perfetta manutenzione, pulizia, igiene e decoro delle aree in concessione e di quelle immediatamente limitrofe (fascia di mt. 10) e comunque fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati e conferiti negli appositi contenitori comunali a tale servizio adibiti. Le operazioni di pulizia e manutenzione della spiaggia devono effettuarsi fuori dall'orario di balneazione ed i mezzi necessari, quando non sono utilizzati, devono essere parcheggiati fuori dalle aree di pertinenza delle strutture balneari.

5.4 Il numero di ombrelloni da installare sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Altri tipi di strutture ombreggianti devono comunque essere sistemate in maniera da non intralciare la circolazione dei bagnanti, non creare pericolo per gli utenti e non devono essere chiuse sui lati perimetrali salvo specifica autorizzazione. Rimane l'obbligo di consentire il libero attraversamento dell'area in concessione alle persone per raggiungere il corridoio parallelo la battigia (di 5 metri), che comunque rimane destinato al solo transito pedonale, utilizzando le passerelle all'uopo predisposte.

5.5 Le zone concesse possono essere recintate, fatti salvi la fascia di 5 metri dalla battigia ed il sito di ingresso, con sistema "a giorno" (cima di canapo con paletti o similari) di altezza non superiore a metri 1,30 senza impedire, in ogni caso, la visuale del mare

Non possono, comunque, essere poste in opera recinzioni di tipo permanente o costruite con materiali che possono procurare nocumento alla pubblica incolumità.

5.6 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresi predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi o zone di sosta anche se non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Demanio Marittimo – con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare.

5.7 Nel periodo di non apertura al pubblico, specificato al punto 5.1, è vietato l'utilizzo delle strutture ed attrezzature di spiaggia (sdraio, lettini, ombrelloni, etc. ...), salvo espresso consenso ed assistenza da parte del concessionario.

Art. 6

Disciplina particolare per le strutture balneari

6.1 Ai fini della presente Ordinanza s'intendono strutture balneari quei complessi in cui si esercitano le attività utili e pertinenti la balneazione che mettono a disposizione strutture, arredi e servizi.

6.2 Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, i gestori di strutture balneari, prima dell'apertura stagionale al pubblico, devono munirsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, etc. previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività.

6.3 Le strutture balneari devono essere dotate di idonee sistemazioni antincendio se previsto dalle vigenti normative in materia.

6.4 Ogni struttura balneare dovrà possedere attrezzature necessarie di primo soccorso per i bagnanti come disposto dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti

6.5 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria

6.6 È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6.7 I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6.8 È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio di custodia e/o guardiania.

I concessionari devono controllare le proprie strutture, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle stesse.

6.9 I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.

6.10 I concessionari che durante la stagione balneare vogliono attrezzare parte delle aree in concessione da riservare esclusivamente a parsone con animali d'affezione devono, previa autorizzazione dell'Ufficio demanio della Regione, apporre apposita segnalazione con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni e regole d'uso degli spazi a loro destinati, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare della stessa struttura o di spiagge limitrofi. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. Gli animali che accedono a tali aree devono essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato e i rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dal Codice Civile.

6.11 I titolari di concessioni demaniali per attività turistico – balneari che all'interno delle aree in concessione intendono svolgere anche il noleggio di piccoli natanti, pedalò, wind surf, ecc. o ricevere natanti devono istallare un corridoio di lancio nello specchio acqueo antistante l'area in concessione al fine di rendere sicura la balneazione. I corridoi di lancio devono avere le caratteristiche e le segnalazioni indicate dalle Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto e comunque avere una larghezza non inferiore a metri 10 e lunghezza pari al limite delle acque balneabili. All'inizio del corridoio innanzi detto deve essere apposto un cartello indicante "CORRIDOIO DI LANCIO – BALNEAZIONE VIETATA". All'interno dei corridoi di lancio si può transitare con i mezzi e con le prescrizioni impartite dalle Capitanerie di Porto.

Art. 7

Disciplina della pesca e delle attività subacquee

7.1 Per la regolamentazione della pesca si rimanda alla legislazione vigente ed alle specifiche Ordinanze disposte dalle competenti autorità ed in corso di validità.

Art. 8 posizioni

Disposizioni finali

a) I comuni costieri possono disporre, in prossimità delle aree demaniali marittime, agli accessi stradali, pedonali, piste taglia fuoco, tratturi utili al raggiungimento degli arenili, i cartelli indicanti le prescrizioni della presente Ordinanza o l'affissione della stessa.

b) La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata di apertura al pubblico della struttura balneare ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla.

c) I Funzionari dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce l'Ordinanza Regionale n. 1 dell'anno 2011, ed integra le Ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti. In caso di contrasto tra disposizioni prevale quella più restrittiva.

d) I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo, in tal caso, le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti nei termini di legge.

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web istituzionale www.basilicatanet.it.

Tutti gli atti relativi alla presente Ordinanza sono depositati presso l'Ufficio

Tutti gli atti relativi alla presente Ordinanza sono depositati presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata avente sede a Matera in via Annibale Maria di Francia n.40.

Il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata VITO DE FILIPPO

Numeri utili:

- Chiamate di emergenza S.O.S. 1530 (Numero Blu) Uff. Circondariale Marittimo di Maratea 0973/877120 876859 Uff. Locale Marittimo di Policoro 0835/972926 Capitaneria di Porto di Taranto 099/4713611
- Protezione Civile Provincia PZ 0971/424195 300 Protezione Civile Provincia MT 0835/3491 334637 Pronto Intervento Carabinieri 112 Pronto Intervento Polizia di Stato 113 Vigili del Fuoco 115
- Pronto Intervento Emergenza Sanitaria 118 Corpo Forestale dello Stato 1515 Ufficio Demanio Marittimo Matera 0835/284293 0835/284279.